

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona, Via del Lavoro n. 6.

Ancona, add. 01/07/2020

N. 00-13 del registro  
Concessioni - Anno 2020

N. 1608 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dalla Carmar-Sub Srl C.F./P.IVA 00820910420, con sede legale in Ancona (AN, Via Einaudi n. 14, prot. n. ARR-8041 in data 02.10.2018 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-9121 in data 26.09.2019;  
Visto l'atto di anticipata occupazione sottoscritto in data 20.12.2018, e perfezionato per i conseguenti adempimenti con la documentazione acquisita al prot. n. ARR-9121 in data 26.09.2019;  
Vista la comunicazione, acquisita al prot. n. ARR-687 in data 29.01.2019, di rinuncia della porzione di mq. 90,00 situata al piano terra della palazzina uffici situata all'interno del comprensorio ex Tubimar a far data dal 31.01.2019;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 23/10/2019 PR\_ANUTG\_Ingresso\_0113893\_20191018, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;  
Viste le attestazioni di avvenuta pubblicazione della Capitaneria di Porto di Ancona con nota prot.n. U.0037170 del 11/12/2018 e nota prot.n. U.0035287 del 26/11/2019;  
Vista la delibera n. 1 in data 19.02.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la nota prot. n. 31117/RU del 05.09.2019 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona;  
Vista la polizza fidejussoria n. 05100391000051 dell'importo di € 25.000,00, emessa in data 18.12.2018, così come modificata con appendice emessa in data 03.09.2019 dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;  
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 05100332000020 emessa in data 02.09.2017 dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. per un importo assicurato RCT-RCO di € 2.600.000,00 unico;  
Vista la polizza incendio n. 05100312000297 emessa in data 18.12.2018, così come modificata con appendice n. 1 in data 03.09.2019 per l'importo di € 1.500.000,00, nonché con un importo assicurato di € 1.500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di complessivi € 375,84, in data 17.07.2019, richiesto con atti di accertamento n. 00-247/18 e n. 00-248/18 in data 20.12.2018;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 576,94, in data 6/11/2019, richiesto con atto di accertamento m. 00-254/19 in data 11/10/2019, quale canone della porzione di mq. 90,00, situata al piano terra, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019, data di riconsegna delle chiavi del locale;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 4.981,57, in data 6/11/2019, richiesto con atto di accertamento m. 00-255/19 in data 11/10/2019, quale canone della porzione di mq. 66,00 situata al piano primo, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**

Alla **CARMAR-SUB Srl** codice fiscale 00820910420  
di occupare una porzione di un manufatto dello Stato situato nel Comune di Ancona e precisamente in ambito portuale, Via del Lavoro n. 6, all'interno del comprensorio ex Tubimar, della superficie di metri quadrati 66,00 del piano primo della palazzina uffici, catastalmente individuata al Foglio 11 particella 2 sub 35, nonché porzione al piano terra della superficie di metri quadrati 90,00, catastalmente individuata al Foglio 11 particella 2 sub 34, il tutto da adibire a sede amministrativa e logistica e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione  
Canone anno 2019 per la porzione di mq. 66,00 = € 4.981,57 (12 mesi, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)  
Canone anno 2019 per la porzione di mq. 90,00 = € 576,94 (31 giorni, dal 01/01/2019 al 31/01/2019)

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO

CARMAR-SUB s.r.l.

ANCONA

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 17/07/2020 al n° 101 serie 1 con l'esazione di euro 414,00

L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

Canone dovuto anno 2019 = € 5.558,51 (somma degli importi sopra riportati)

Canone annuo a partire dal 01/01/2020 = € 4.981,57 (da rivalutare in base agli indici ISTAT che saranno comunicati dal Ministero vigilante per l'anno di riferimento)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 20/12/2018 al 19/12/2022**, per la porzione di mq. 66,00 situata al piano primo, e **giorni 43 dal 20/12/2018 al 31/01/2019**, per la porzione di mq. 90,00 situata al piano terra.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese il bene demaniale occupato, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarlo nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione, previo esperimento delle procedure di pubblicazione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e/o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme di cui alla cauzione prestata che, potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed in genere alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:


- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 7) Per le attività di cui la concessione demaniale in argomento è finalizzata, a cure ed oneri del competente datore di lavoro, dovranno essere condotte appropriate valutazioni dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Tali valutazioni in particolare, in base alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..e del D.M. 10 marzo 1998, atterranno al rischio di interferenze e di incendi, ciò anche in considerazione delle attività limitrofe sia interne che esterne – all'unità immobiliare nella fattispecie interessata.
- 8) E' obbligo del concessionario rispettare le norme previste dal D.P.R. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi. Il concessionario dovrà rendere, a mezzo dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011.
- 9) Restano in capo al concessionario tutti gli obblighi ed i conseguenti oneri ricorrenti, in base alle vigenti disposizioni legislative, ai fini dello svolgimento delle attività di cui la concessione demaniale è preposta ivi inclusa:
  - L'adozione delle misure di prevenzione e tutela scaturenti dalle valutazioni dei rischi di cui al precedente punto 7);
  - Il conseguimento delle autorizzazioni e/o degli assenti comunque denominati dovuti, per il caso di specie, da parte di altri soggetti istituzionali a vario titolo competenti.
- 10) Lo stoccaggio di beni all'interno dell'unità immobiliare oggetto della concessione dovrà sempre avvenire con tutti gli accorgimenti atti a:
  - salvaguardare in ogni caso l'integrità e la stabilità degli elementi costruttivi – sia strutturali che di finitura ed impiantistici, dell'edificio demaniale interessato;
  - garantire la sicura stabilità degli stessi beni concessi, ciò anche in considerazione delle sollecitazioni indotte da potenziali eventi sismici.
- 11) Posto che compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008, nonché la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione, a tal proposito lo stesso dovrà produrre apposito D.V.R. redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
- 12) Qualora, nel corso della validità della concessione, il concessionario intenda effettuare interventi di manutenzione o migliorie sul bene demaniale – sia strutturali, sia impiantistiche, sia di mera rifinitura – dovrà sottoporli all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per le valutazioni di sua competenza, presentando tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria.
- 13) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 14) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 15) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 16) Il canone di concessione è stato calcolato in base al Regolamento Amministrazione del Demanio Porto di Ancona e Litorale di Falconara M.ma, approvato con Ordinanza n.59 del 30.10.2018. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.  
Per gli anni successivi, il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Posto che la cauzione è stata prestata a mezzo polizza fidejussoria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – pena la decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

CARIMAR SUB S.p.A.  
LANCORA



Pianificazione di superficie oggetto di mia assessa  
(Mio lordi) 66,00

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA  
Dott. Ing. Luca MORONI  
A 27/77  
Ingegnere civile e ambientale,  
CI 4/S - Architettura e Ingegneria edile